**OGGETTO: Circolare 32.2019**  Seregno, 6 dicembre 2019

**DETRAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE DICEMBRE 2019**

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.

**REGOLA GENERALE**

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene **esigibile** ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo ([articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7D5DE2DF8C0A5C7230FB45B3FE930A1616EC18296DCD7B23BAD5A22363481A140B8C654C29F0D2D0A)).

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva è determinato dall’esigibilità dell’imposta, **individuata dall’effettuazione dell’operazione**ai sensi dell’[articolo 6 D.P.R. 633/1972](https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8281C4D3C9A94F20890EC622D65FB8A041519F44A114AFB06EBC112CB59659C7F174C1AEEAE94CFC6A2) (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente (al fine della detrazione) **deve quindi annotare in un apposito registro IVA acquisti** le fatture e le bollette doganali ([articolo 25 D.P.R. 633/1972](https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8281DC290D7C729093A9AFAD969671CE31CFFF3D1EA6A8D9043D9D5F61972438ABF551450D2B296F667)), relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

**DETRAZIONE IVA DICEMBRE**

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:

1. fatture **ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
2. fatture **ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019**) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
3. fatture **ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
4. fatture **ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente (acquirente) che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate**, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al [provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018](https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6572E75ACD69CFB1C319E81DE8CD821DF4BC196F0BE5B78876520918DAD4ACDC744D66BDFB859104D6CF0E7753067B5FF84D3EA93F24A77811F2B1431BDF5E2E71A2BAFAC23B200238B133A8B6DC0B5D82B3E4B53E67D6051AF95C5E40EBF61A5CCBDC26023733BC3412A5CC84B25916233F2D5CFD9268556834BFDF4CFF8363D78), come modificato (da ultimo) dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019: “*dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario*”.

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando: (i) il canale telematico (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante; (ii) la casella Pec indicata risulta piena o non attiva; (iii) il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali **la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione** della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

**Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva**.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

 Studio Commercialista Associato Contrino